



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sezione procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Francesco Parisoli	Presidente
dott. Niccolò Stanzani Maserati	giudice
dott.ssa Simona Boiardi	giudice rel.

nel procedimento 102-1/2023 per l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato Longobardi Catello, promosso dal debitore, con l'ausilio del Dott. Andrea Friggeri nominato Gestore della crisi, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

letto il ricorso n. 102-1/2023, depositato in data 6 luglio 2023, per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni proposto ai sensi dell'art. 268 ccii dal sig. Longobardi Catello (cf: LNGCLL54S25C1290), nato a Castellammare di Stabia il 24.11.1954 e residente in [REDACTED];

considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali del ricorrente, coincidente con il luogo di residenza;



considerato che, in forza della già affermata applicabilità, nei limiti di compatibilità, della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCII;

considerato, quindi, che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente; 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma 4 lett. b) CCII);

considerato che, nel caso di specie, tali documenti sono stati allegati;

letta la relazione particolareggiata e le successive integrazioni del Dott. Andrea Friggeri, nominato gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Commercialisti di Reggio Emilia;

ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, lett. c), ccii, poiché il ricorrente non risulta assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza in quanto è decorso un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese (avvenuta il 18 novembre 2022) della società [REDACTED] di cui il sig. Longobardi era socio accomandatario;



ritenuto che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

rilevato, infatti, che risultano debiti a carico del sig. Longobardi per euro 54.481,19 derivanti prevalentemente da tributi ed imposte non pagati e riferiti all'attività imprenditoriale precedentemente svolta;

considerato che sono crediti prededucibili i compensi dell'OCC che sono stati quantificati in € 2.683,20 oltre alle spese di procedura;

considerato che il ricorrente è attualmente pensionato e percepisce una pensione netta mensile di € 1.400;

considerato che il ricorrente è comproprietario della quota di 1/5 di un immobile sito in [REDACTED];

[REDACTED] ed ha dichiarato di essere in trattativa con i fratelli contitolari delle rimanenti quote per la cessione della quota di sua spettanza per un importo di € 15.000,00;

considerato, altresì, che l'OCC ha riferito che il ricorrente insieme alla moglie comproprietaria in regime di comunione di beni, [REDACTED], ha venduto al prezzo di euro 80.000,00 immobile sito [REDACTED];

rilevato che, in data 4 agosto 2021, i coniugi hanno mutato il regime patrimoniale optando per la separazione dei beni e che in pari data la moglie del ricorrente insieme alla figlia hanno acquistato un appartamento sito in [REDACTED];

[REDACTED] attuale abitazione familiare della coppia utilizzando verosimilmente il danaro ricavato dalla vendita in comunione dei beni;

rilevato che non è stata offerta prova dell'utilizzo da parte del Longobardi del denaro proveniente dalla vendita così come la moglie non ha provato di avere utilizzato denaro proprio (differente da quello proveniente dalla vendita dell'immobile in comunione dei beni): tutte circostanze rilevanti ex art.280 CCII ai fini dell'esclusione dell'esdebitazione;



rilevato che compete al liquidatore la valutazione, ex art.274 CCII comma 2, su eventuali azioni tese al recupero delle somme sottratte ai creditori con atti in frode;

considerato che il debitore è proprietario di una Fiat Punto in ordine alla quale non è indicata né la targa né il valore per cui non è possibile allo stato escluderla dalla liquidazione controllata;

rilevato che il debitore è titolare di un rapporto bancario con Unicredit su cui viene accreditata la pensione con saldo attivo esiguo;

considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, lett. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore *«nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»*;

rilevato, in proposito, che il nucleo familiare del ricorrente è composto dallo stesso e dalla moglie disoccupata;

considerato che le spese per il mantenimento del nucleo familiare sono state stimate in euro 1.150,00 e non comprendono spese voluttuarie;

rilevato che il debitore si è reso disponibile ad accantonare annualmente l'importo annuo di euro 4.100,00 per un importo complessivo di euro 12.300 al termine dei 3 anni di durata della procedura oltre ad euro 15.000,00 derivanti dalla vendita della quota immobiliare di sua proprietà;

ritenuto che l'indicazione di tale importo è meramente indicativa poiché invero il debitore dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo che eccedano l'ammontare delle spese personali, quantificate in euro 1.150,00 (somma che in ipotesi potrà quindi variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti);

che sarà quindi obbligo del ricorrente effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;



rilevato che con l'attivo della liquidazione si dovrebbe provvedere al pagamento integrale di tutte le spese in prededuzione ed al pagamento degli altri creditori in misura percentuale seguendo l'ordine dei privilegi attraverso i flussi di cassa generati nel corso dei tre anni con i versamenti in favore della procedura;

considerato, quindi, che, anche alla luce dell'attivo realizzabile nei termini su indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

considerato, da ultimo, che dalla dichiarazione di apertura della procedura opera il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari che non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

considerato che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore;

p.q.m.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico del sig. Longobardi Catello (cf: LNGCLL54S25C1290), nato a Castellammare di Stabia (NA) il 25.11.1954 e residente in [REDACTED];

II. nomina giudice delegato la dott.ssa Simona Boiardi;

III. nomina Liquidatore il Dott. Andrea Friggeri, già nominato Gestore della Crisi dall'OCC;

IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

V. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al



liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;

VI. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

VII. conferma l'operatività del divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari;

VIII. dispone che la somma mensile percepita dal debitore a titolo di redditi che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 1.150,00;

IX. ordina, poiché il patrimonio da liquidare comprende beni immobili, la trascrizione della presente sentenza a cura del Liquidatore presso i Registri Immobiliari competenti;

X. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;

XI. dispone che il liquidatore esperisca le azioni di cui all'art.274 comma 1 e 2 CCII;

XII. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;

XIII. dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

XIV. stabilisce che la presente sentenza sia notificata al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione a cura del Liquidatore.

Così deciso in Reggio Emilia il 26 marzo 2024, nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali del Tribunale.

il giudice rel.

Simona Boiardi

il Presidente

Francesco Parisoli



